

ALLEGATO 1

GARA N. 309/2024 – FORNITURA BIENNALE DI FARMACI DA GROSSISTA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E, DEL D. LGS. 36/2023
CUI F03901420236202400072 – CIG B1A92730AC

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			
Tipologia di gara	Procedura negoziata telematica su piattaforma SINTEL ai sensi dell'art. 50, comma 1 D. Lgs. 36/2023		
DURATA	N. LOTTO	CIG	Valore a base d'asta
24 mesi	Unico		180.000,00
Diritto di opzione	L'A.O.U.I. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. a) e comma 10 D. Lgs. 36/2023, a sua insindacabile discrezionalità, di acquistare agli stessi prezzi, patti e condizioni ulteriori beni oggetto della fornitura contemplata o simili e di prolungare eventualmente la durata del contratto d'acquisto, fino al raggiungimento dell'importo a base di gara di Euro 199.900,00 oltre IVA , come meglio specificato nel presente CSA		
Oneri per la sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso (DUVRI)	Gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali sono pari a € 0,00 in quanto le interferenze tra le attività del personale della ditta appaltatrice con quelle del personale di questa A.O.U.I. sono risolvibili con interventi organizzativi		
Aggiudicazione	Offerta al prezzo più basso		
RUP	Dott.ssa Stefania Simoni		
Referente Amministrativo	Carolina Avesani		
Redazione Capitolato Tecnico	U.O.C. Farmacia		

INDICE

- Art. 1 Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura
- Art. 2 Caratteristiche generali del contratto di fornitura
- Art. 3 Inizio e durata del contratto
- Art. 3-Bis Quinto d'obbligo e opzione
- Art. 4 Modalità di ordinazione e consegna dei prodotti
- Art. 5 Deposito Cauzionale Definitivo
- Art. 6 Variazioni soggettive
- Art. 6-bis Revisione prezzi
- Art. 7 Personale della ditta appaltatrice
- Art. 8 Controllo quali-quantitativo
- Art. 9 Garanzia/scadenza
- Art. 10 Responsabilità civile
- Art. 10-bis Vigilanza e sorveglianza post marketing
- Art. 11 Modalità di Fatturazione e pagamento
- Art. 12 Divieto di Cessione del contratto
- Art. 13 Subappalto

- Art. 14 Tracciabilità dei Flussi finanziari
- Art. 15 Recesso unilaterale e risoluzione anticipata del contratto
- Art. 16 Contestazioni/Controversie/Penali
- Art. 17 Trattamento dei dati personali
- Art. 18 Foro Giudiziario esclusivo
- Art. 19 Stipula del Contratto
- Art. 20 Sicurezza sul Lavoro
- Art. 21 Responsabilità dell'esecuzione del contratto
- Art. 22 Elezione di domicilio
- Art. 23 Norme finali

ARTICOLO 1
OGGETTO, QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la fornitura biennale di **“MEDICINALI DA GROSSISTA – LOTTO UNICO”**.

REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO UNICO – CIG

L'appalto ha per oggetto l'approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici, integratori e alimenti ai fini speciali da grossista comprensivo dei servizi di trasporto e consegna, da destinarsi all'Unità Operativa Complessa di Farmacia (più semplicemente denominata U.O.C. Farmacia) di questa A.O.U.I. presso entrambe le sedi delle Farmacie Ospedaliere (Sede dell'Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento e Sede dell'Ospedale Policlinico di Borgo Roma).

I farmaci verranno di volta in volta richiesti direttamente dall'U.O.C. Farmacia di questa A.O.U.I. sulla base dell'effettivo fabbisogno, per la durata di 24 mesi e per un importo complessivo presunto biennale pari ad Euro 180.000,00= oltre IVA.

I prodotti forniti dovranno essere conformi alle disposizioni legislative e normative vigenti, dovranno rispettare le caratteristiche indicate dalla Farmacopea Ufficiale (ultima edizione) e dal Ministero della Salute della Repubblica Italiana e riportare il numero di A.I.C..

La temperatura di conservazione del farmaco, stabilita dal Ministero della Salute, deve essere rigorosamente rispettata e documentata in ogni fase di trasporto e dello stoccaggio.

I prodotti devono rispettare inoltre anche i seguenti requisiti minimi:

- a) rispondere ai requisiti previsti da altre disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del contratto di fornitura in conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- b) essere conformi, per quanto riguarda l'etichettatura, il confezionamento e l'imballaggio, ai requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della fornitura;
- c) essere corredati di tutte le informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro (es. periodo assoluto di durata, condizioni per la conservazione);
- d) presentare, al momento della consegna, un periodo di validità residua pari ad almeno 2/3 della validità complessiva prevista, in casi eccezionali può essere ammessa, previo accordo con l'U.O.C. Farmacia di questa A.O.U.I., la consegna di prodotti aventi un periodo di validità inferiore a quello indicato.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA

La Ditta aggiudicataria (di seguito contraente), a seguito dell'espletamento della procedura di gara, sarà vincolata al rispetto delle caratteristiche di cui al precedente art. 1 del presente Capitolato in sede di esecuzione della fornitura.

Nel caso in cui i prodotti oggetto di aggiudicazione non siano più prodotti o distribuiti, o siano comunque sostituiti, sarà facoltà dell'A.O.U.I. acquistare i nuovi prodotti, applicando gli stessi prezzi concordati in gara, ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze della U.O.C. utilizzatrice di riferimento.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lettera a) e comma 10 del D. Lgs 36/2023, i quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della fornitura.

Di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno clinico, in quanto il reale consumo è subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non espressamente predeterminabili.

Pertanto, il contraente dovrà somministrare solo quei prodotti che l'A.O.U.I. richiederà senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560, comma 1, Codice Civile.

Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione alcuna relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori rispetto a quelli indicati nelle singole voci ed alle stesse condizioni e prezzo.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Contraente che, rendendosene garante, è tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Qualora, nel corso della validità del contratto di fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Contraente è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze degli stessi non conformi consegnati e giacenti nei magazzini dell'A.O.U.I.

Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà dell'A.O.U.I. provvedere alla restituzione o smaltimento addebitando le relative spese al Contraente.

ARTICOLO 3

DURATA E INIZIO DEL CONTRATTO

Il contratto avrà inizio dalla data di stipula dello stesso e avrà **durata biennale**, fatta salva la facoltà dell'A.O.U.I. di prolungare, a norma di quanto previsto dall'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, la durata dello stesso fino al raggiungimento dell'importo contrattuale complessivo comprensivo del diritto d'opzione (importo a base di gara) e dell'eventuale ulteriore modifica prevista dall'art. 120, comma 3 del medesimo decreto, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti in sede di gara e nel relativo contratto.

L'AOUI si riserva la facoltà, nelle more della sottoscrizione del contratto, di iniziare anticipatamente la fornitura dalla data del primo ordine contabile (verbale inizio fornitura), fatto comunque salvo l'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario.

Si segnala al mercato che la Stazione Appaltante si riserva di interrompere la procedura di gara in oggetto e/o non aggiudicarla e/o di risolvere il contratto anticipatamente qualora la Regione Veneto impartisse direttive diverse per la fornitura dei farmaci in argomento.

L'A.O.U.I. si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga aggiudicata una procedura centralizzata a livello regionale. Inoltre l'A.O.U.I. si riserva il diritto di recedere come disciplinato nell'art. 15 del presente Capitolato.

ARTICOLO 3BIS QUINTO D'OBBLIGO E OPZIONE

L'A.O.U.I. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. a) e comma 10 del D. Lgs 36/2023, a sua insindacabile discrezionalità, di acquistare agli stessi prezzi, patti e condizioni, ulteriori beni oggetto della fornitura contemplata e di prolungare eventualmente la durata del contratto d'acquisto, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di Euro 199.900,00 oltre IVA, al fine di rispondere ad eventuali sopraggiunte necessità nell'attività dell'UOC interessata e per non interrompere un pubblico servizio.

L'A.O.U.I., ove ciò si renda necessario, potrà altresì imporre al fornitore affidatario dell'Appalto, ai sensi dell'art 120, comma 9 del D. lgs 36/2023, un aumento delle prestazioni contrattuali alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nella misura del quinto d'obbligo dell'importo del contratto, comprensivo del recupero della base d'asta, rimanendo comunque, a norma dell'art. 120 comma 3 del medesimo decreto, nel rispetto della soglia comunitaria e del 10% del valore iniziale del contratto (**importo a base di gara**).

ARTICOLO 4 MODALITÀ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA DEI PRODOTTI

Le ordinazioni dei prodotti di fornitura **saranno ripartite durante l'intero periodo contrattuale** e verranno effettuate con comunicazione scritta che sarà trasmessa attraverso il canale telematico Nodo Smistamento Ordini (NSO) dall'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica; gli ordini saranno emessi sulla base delle richieste dell'U.O.C. Farmacia, per iscritto, con l'indicazione del luogo previsto di consegna nonché il dettaglio dei prodotti richiesti che sarà trasmesso alla ditta aggiudicataria.

È richiesta, dal lunedì al venerdì, una consegna al giorno per ciascuna delle due Farmacie Ospedaliere (Sede dell'Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento e Sede dell'Ospedale Policlinico di Borgo Roma).

Sulle specifiche modalità di trasmissione degli ordini di fornitura sarà richiesto da questa AOUI, prima dell'avvio della fornitura, un incontro con la ditta aggiudicataria, da svolgersi anche attraverso modalità telematiche, per stabilire l'orario limite di trasmissione dell'ordine nonché le modalità specifiche di formulazione dell'ordine stesso; l'obiettivo dell'incontro è fare in modo che le modalità organizzative concordate garantiscano la consegna quotidiana dei farmaci richiesti in giornata; si precisa fin da subito che l'orario limite entro il quale dovrà essere inviato l'ordine non potrà essere antecedente alle ore 10:30 a.m. dal lunedì al venerdì.

La consegna dovrà avvenire entro 4/5 ore dalla richiesta, e comunque non oltre le ore 16.00, anche se dovesse riguardare solo un pezzo, salvo diversi accordi con il Responsabile dell'U.O.C. Farmacia o persona da egli delegata.

Qualora il fornitore si trovasse sprovvisto del farmaco richiesto, è tenuto a procurarlo con la tempistica stabilita / concordata con il Responsabile dell'U.O.C. Farmacia o persona da egli delegata.

Ritardi nell'evasione dovranno essere tempestivamente comunicati a questa U.O.C. per iscritto (anche a mezzo fax) all'U.O.C. Farmacia.

I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.

Si richiede che mensilmente venga fornita rendicontazione con elenco analitico delle consegne effettuate.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto in duplice copia. Una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Il suddetto documento di consegna **deve obbligatoriamente indicare:**

- luogo di consegna della merce;
- numero di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- scadenza del prodotto e lotto di produzione;
- descrizione e quantità della merce.

In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta. In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni regionali o ministeriali che prevedano la sospensione dell'utilizzo di alcuni lotti del prodotto, la Ditta deve garantirne la segnalazione tempestiva e deve sostituire il prodotto entro i termini fissati dall'A.O.U.I. In caso contrario l'A.O.U.I. ha facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggior spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare il Contraente dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell'ordine d'acquisto.

L'originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.

Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nella richiesta di reintegro.

In ogni caso, l'A.O.U.I. si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal contraente.

Il Fornitore è tenuto a risarcire alla AOUI i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

E' responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti.

Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.

L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.

In deroga all'articolo 1510, comma 2 Codice Civile le consegne dovranno essere effettuate a rischio dell'appaltatore, franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) e con ogni onere a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'IVA che per legge è a carico dell'acquirente, presso i magazzini di Farmacia, che questa A.O.U.I. indicherà nei suoi ordini.

Il materiale consegnato dovrà essere integro e rispondente all'ordine.

Il trasporto del farmaco avviene a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale garantisce il trasporto a norma di legge, secondo il prezzo pattuito in sede di offerta.

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- la mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nella richiesta di reintegro;
- la mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento alla richiesta di reintegro;
- la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- la consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della vita utile prevista;
- il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il contraente o durante il trasporto.

Gli ordinativi dovranno essere evasi nella loro completezza.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

Non saranno ammessi, in sede di liquidazione, fatture facenti riferimento a ordini evasi solo parzialmente.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili e le pezzature dovranno essere adeguate alle reali necessità, allo scopo di utilizzare completamente i reagenti prima della scadenza (a tal fine si precisa che il confezionamento inteso come numero di prodotti presenti nella singola confezione non è vincolante).

Su ogni singola confezione dei prodotti richiesti dovranno essere riportati tutti i dati, in lingua italiana, a caratteri indelebili e ben visibili, le informazioni richieste dal D. Lgs. 332/2000 e dal D. Lgs. 46/1997.

Per quanto non previsto, si farà riferimento agli standard UNI - EN /ISO o altre norme internazionali universalmente riconosciute.

Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita traduzione in italiano.

Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari.

La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili ed in lingua italiana.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

Nel caso mancata consegna di prodotti, o di reiterati ritardi nella medesima, per fatti imputabili al contraente tali da costituire grave inadempimento, l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

ARTICOLO 5 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'A.O.U.I. abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire, entro 15 giorni consecutivi dalla formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione una garanzia fideiussoria pari al 5% dell'importo contrattuale, come indicato agli artt. 53, comma 4 e 117 del D. Lgs. 36/2023.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- una validità pari a tutta la durata contrattuale, oltre all'eventuale prolungamento contrattuale in caso di esercizio del diritto di opzione.

In caso di Raggruppamento, Consorzio ordinario o G.E.I.E. la garanzia deve essere presentata per tutte le Ditte afferenti al Raggruppamento, al Consorzio ordinario o al G.E.I.E. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta consegna, riconosciuta conforme, di tutta la merce ordinata o alla scadenza naturale del contratto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'A.O.U.I. medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'A.O.U.I., sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 15 (clausola risolutiva espressa - art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti. Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D. Lgs 36/2023, la riduzione dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso delle certificazioni previste dall'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

ARTICOLO 6 VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione per mezzo di posta elettronica certificata o lettera A.R. a questa A.O.U.I. ed in tal caso si applicherà la disciplina dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ARTICOLO 6-bis REVISIONE PREZZI

Per tutto il periodo di durata della fornitura lo sconto offerto per i prodotti dovrà essere mantenuto fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Per i farmaci i cui prezzi non sono definiti da specifica contrattazione e successiva determina AIFA, i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del D. Lgs. 36/2023

Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, questa A.O.U.I. provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.

Trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, è consentita la revisione dei prezzi nei limiti previsti dall'art. 60, comma 2 del D. Lgs 36/2023 nel rispetto altresì delle seguenti condizioni:

- l'istanza dovrà pervenire tramite PEC entro e non oltre (**termine decadenziale**) 45 giorni dall'inizio di ciascun anno di validità del contratto e la stessa dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

Il procedimento di revisione dovrà essere portato a termine dalla Stazione Appaltante con un provvedimento espresso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di revisione e detto termine si intende interrotto ogni qual volta la Stazione Appaltante ritenesse di richiedere ulteriori chiarimenti e/o documentazione necessari per la sua definizione.

ARTICOLO 7

PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Il contraente si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni dell'A.O.U.I., da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il contraente è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'A.O.U.I. effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente per l'esecuzione contrattuale e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della cauzione definitiva.

Il contraente dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e, per ulteriori aspetti si rimanda al successivo art. 20.

Il contraente è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità che il contraente impieghi o metta a disposizione dell'A.O.U.I. detto personale.

L'A.O.U.I. si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nel caso in cui il personale del contraente o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentirne il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

ARTICOLO 8 **CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO**

Nel provvedimento di Aggiudicazione l'A.O.U.I. provvederà ad individuare il Direttore dell'Esecuzione del contratto, cui saranno delegati anche i compiti relativi alla sicurezza.

Il contraente è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi che l'A.O.U.I. indicherà nei suoi ordini e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal contraente.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente.

La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera il contraente da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il contraente dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del Capitolato possa essere accertata a vista.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il contraente dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.

L'A.O.U.I. si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1520 Codice Civile.

Le spese per le eventuali analisi saranno a carico del contraente, qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte.

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dal contraente.

L'A.O.U.I. si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

I prodotti risultati, a seguito di verifica, difettati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del contraente che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni e comunque alla loro sostituzione entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il contraente di uniformarsi a tale obbligo, l'A.O.U.I. potrà procedere all'acquisto di beni simili sul mercato, ponendo a totale carico del contraente inadempiente le maggiori spese sostenute.

Non si darà luogo al pagamento di fatture finché il contraente non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

L'A.O.U.I. non assume responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal contraente.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'A.O.U.I. potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'A.O.U.I., presentassero difetti saranno rifiutati ed il contraente dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 30 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

Nel caso in cui la mancata consegna dei beni non fosse imputabile a cause imprevedute e imprevedibili si applicheranno le disposizioni di cui agli art. 18 e 19 del presente Capitolato.

In caso che le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

ARTICOLO 9 GARANZIA/SCADENZA

Il contraente garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all'articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta.

Il contraente garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Il contraente deve garantire i prodotti forniti, da vizi e difetti.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 20 giorni dalla data di denuncia da parte dell'A.O.U.I. dei difetti o vizi riscontrati.

Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, il contraente, su richiesta dell'A.O.U.I., ha l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti o la strumentazione difettosa.

Qualora il contraente non provveda nei termini di contratto alla sostituzione dei prodotti danneggiati, l'A.O.U.I., agirà a norma dell'art. 16 del presente Capitolato.

L'A.O.U.I., in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, potrà altresì sospendere i pagamenti non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al contraente in relazione ad altre forniture in corso.

In caso che il contraente, trascorsi 30 giorni dal giorno indicato per il ritiro e/o la sostituzione dei prodotti danneggiati, difettosi o viziati, non vi abbia provveduto l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Nel caso in cui a causa di tale inadempimento si configuri l'impossibilità di continuare la fornitura, oppure i vizi riscontrati siano tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte dell'A.O.U.I. o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo il contraente dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, il contraente medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

ARTICOLO 10 RESPONSABILITA' CIVILE

Il contraente sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare all'A.O.U.I. ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte.

ARTICOLO 10-bis VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST MARKETING

Ad integrazione della vigente normativa, secondo cui gli avvisi di sicurezza sono inviati dai fabbricanti a tutti i soggetti coinvolti nell'uso di un dispositivo medico oggetto di Azione correttiva di campo ovvero direzioni sanitarie, medici ed utilizzatori nelle strutture pubbliche e private, responsabili aziendali del dispositivo medico vigilanza, le Ditte (fabbricanti, mandatari e distributori) che stipulano contratti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona sono tenute a:

- assicurare la piena tracciabilità in ogni momento dei dispositivi medici in ogni fase della filiera (in particolar modo in caso di recall) in merito a quantità, lotti, medici utilizzatori, e/o altre informazioni in suo possesso, numero di serie dell'apparecchiatura, ecc, anche in caso di utilizzo dei prodotti mediante conto deposito. Dovrà essere specificato da parte dei fornitori (fabbricanti e/o rivenditori) il proprio sistema vigente di Identificazione Univoca dei Dispositivi (UDI - Unique Device Identification). Nel caso in cui tale sistema non sia vigente i fabbricanti e i rivenditori dovranno attivarsi per la creazione di un eventuale processo che ne permetta l'implementazione. Dovrà comunque essere garantita una chiara identificazione mediante codice del prodotto, numero del catalogo o altro riferimento non ambiguo che ne consenta la tracciabilità.
- informare l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona contraente e l'U.O.C. di Farmacia dell'AUI, di qualsiasi segnalazione correttiva di campo, qualsiasi carenza, e ogni qualsiasi altra informazione, che coinvolga il dispositivo medico ed il sistema di reperimento/distribuzione nel territorio della Regione del Veneto;
- comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti alla sicurezza oltre che agli utilizzatori finali dei prodotti anche alla Direzione Generale delle Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, all'U.O.C Farmacia e ai Responsabili aziendali del dispositivo medico vigilanza, attraverso gli indirizzi disponibili nel sito regionale ed eventualmente richiedibili all' U.O. Farmaceutico protesica dispositivi medici SSR.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono ritenute comunicazioni urgenti:

- ritiri immediati di dispositivi medici in commercio in Italia;
- temporanea sospensione dell'utilizzo (senza ritiro dal commercio);
- controllo e monitoraggio stringente dei Dispositivi medici impiantabile attivi richiamati ma già impiantati;
- avvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti che abbiano comportato per il paziente decesso, invalidità grave e/o permanente, grave pericolo di vita, necessità di un intervento medico o chirurgico al fine di evitare lesioni o menomazioni di una funzionalità del corpo;
- comunicati dei fabbricanti che richiamino ad una maggiore attenzione circa specifici aspetti o modalità di utilizzo successivi ad una segnalazione correttiva di campo;
- parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico;
- variazioni nelle IFU/manuali d'uso che modificano sostanzialmente la modalità per una sicura utilizzazione e/o la destinazione d'uso, la processazione o la manutenzione del dispositivo medico/apparecchiatura/IVD;
- parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 10 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

Tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti dall'Azienda Sanitaria a seguito di avvisi di sicurezza e segnalazioni delle Autorità competenti o a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiamo pazienti, monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, esami di laboratorio, indagini cliniche, revisione dei dispositivi medici, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.), nonché gli oneri inerenti il sistema di tracciabilità dei dispositivi medici saranno posti a totale carico del Fornitore.

ARTICOLO 11 **MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna ed al numero completo dell'ordinativo.

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'A.O.U.I., che dovrà riportare il numero dell'ordine emesso dal U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati presso gli Uffici Arrivi, indicati negli ordini emessi dall'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, l'accertamento degli stessi deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna della merce come risultante dal DDT ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 234/2002 e s.m.i..

Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero del buono d'ordine d'acquisto ed il riferimento al numero del documento di trasporto. La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

Tale termine sarà sospeso, qualora l'A.O.U.I. chieda chiarimenti.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..

L'A.O.U.I. può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente.

Non potrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

La Ditta rinuncia altresì all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..

L'A.O.U.I. di Verona procederà al **pagamento** solo dopo aver effettuato il riscontro positivo sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza rispetto ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, riservandosi a tale scopo il termine di 30 giorni dal ricevimento della merce o dall'effettuazione del servizio.

Nel termine dei 60 gg. successivi all'esito positivo delle verifiche, l'A.O.U.I. darà seguito al pagamento delle fatture pervenute in epoca antecedente o durante il decorso del termine fissato per le predette verifiche, ai sensi del D. Lgs. 9.11.2012, n. 192.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24.04.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.06.2014), le fatture emesse a partire dal 31.03.2015 dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013; decorsa tale data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per tali finalità questa Amministrazione ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito al destinatario. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario", nonché il dettaglio delle informazioni necessarie per l'invio della fattura elettronica.

Si fornisce di seguito il dettaglio delle informazioni necessarie:

denominazione ente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA – P.le A. Stefani, 1 – 37126 VERONA

codice fiscale e partita IVA: 03901420236

codice IPA: AOUI_ve

nome ufficio: PROVVEDITORATO SEZIONE FARMACI

codice univoco ufficio: SWV9I7

Si riportano inoltre le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in fattura al fine di consentirne l'accettazione da parte dell'ufficio ricevente e di permetterne la tempestiva liquidazione da parte degli uffici competenti:

- Numero ordine di acquisto campo 2.1.2.2 <idDocumento

- Numero documento di trasporto (DDT) campo 2.1.8.1 < Numero DDT>
- Data documento di trasporto: campo 2.1.8.2 < data DDT>
- Codice identificativo gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 campo 2.1.2.7 <codice CIG>
- il codice unico progetti (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche campo 2.1.2.6 <codice cup>

L'A.O.U.I. si riserva di comunicare successivamente ulteriori richieste del tracciato e dei suoi allegati.

Si fa presente che è onere della ditta contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l'emissione dell'ordine qualora mancante).

Informazioni relative al meccanismo della "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (Split Payment).

Si ricorda la necessità di indicare nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti".

Si informa, inoltre, che l'A.O.U.I. ha optato per l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi come previsto all'art. 1 del Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

ARTICOLO 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità. In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 ce.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 ce). Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

i

ARTICOLO 13 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel limite massimo stabilito dalla legge vigente se richiesto dal concorrente in sede di offerta e previa autorizzazione dall'A.O.U.I. Lo stesso sarà regolato ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta aggiudicataria che risponde in solido con il sub appaltatore nei confronti dell'A.O.U.I. per le prestazioni oggetto del contratto di sub appalto.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore si sia qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta, sono stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- c) l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio del medesimo;
- d) il subappaltatore dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 del D. Lgs. 36/2023;
- e) al rilascio da parte del subappaltatore e di ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, dell'impegno a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, **ai sensi del patto d'integrità recepito nel relativo contratto;**
- f) inserimento nel contratto sottoscritto con l'appaltatore, a pena di nullità, della clausola con la quale ciascuno assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

È fatto divieto alla ditta di subappaltare o subaffittare a favore di aziende che hanno partecipato alla procedura di gara.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le attività di cui all'art. 119, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività di subappalto le attività di cui all'art. 119, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 36/2023, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Tutte le norme di sicurezza dovranno essere rispettate anche dal subappaltatore.

L'appaltatore è responsabile del coordinamento delle attività ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto stabilito dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Nell'ipotesi di subappalto non dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta, indipendente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria risponderà verso l'A.O.U.I. ed eventualmente verso terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto compiuta dalla Ditta subappaltatrice o affidataria.

Nell'ipotesi di subappalto la Ditta appaltatrice si impegna a inserire nel contratto di subappalto le seguenti clausole:

- la Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'A.O.U.I., nell'ambito del contratto sottoscritto fra queste ultime ed identificato dal CIG, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- la Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'A.O.U.I. si impegna a dare immediata comunicazione all'A.O.U.I. della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'A.O.U.I. si impegna ad inviare copia del contratto di subappalto all'A.O.U.I..

ARTICOLO 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le Ditte appaltatrici, subappaltatrici e sub contraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.

Tutti i movimenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010.

Le Ditte sopra citate dovranno comunicare al U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'A.O.U.I., entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate a operare su di essi.

Le Ditte aggiudicatrici, a pena di nullità assoluta, contrattualmente si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'A.O.U.I. pertanto si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie non siano effettuate mediante banche oppure Poste Italiane S.p.A.

La Ditta aggiudicataria e le eventuali subappaltatrici o i subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'A.O.U.I. E la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L'A.O.U.I. si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con le Ditte subappaltatrici e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'A.O.U.I. si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con le Ditte subappaltatrici e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15

RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Si segnala al mercato che la Stazione appaltante si riserva di interrompere la procedura di gara in oggetto e/o non aggiudicarla e/o di risolvere il contratto anticipatamente qualora la Regione Veneto impartisse direttive diverse per la fornitura del farmaco.

L'A.O.U.I. avrà altresì il diritto di recedere dal contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, nei seguenti casi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguite o del mancato guadagno;
- b. in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c. nei casi di subappalto non autorizzato;
- d. in caso di erronea valutazione della qualità dei prodotti aggiudicati;
- e. nel caso in cui venga aggiudicata una procedura centralizzata a livello regionale o una nuova procedura aziendale sopra soglia, al fine di far fronte alle nuove esigenze degli utilizzatori;

Con il recesso del contratto sorge in capo all'A.O.U.I. il diritto di affidare a terzi la fornitura e la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente.

L'A.O.U.I., inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

- dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile), relative all'esecuzione dell'appalto;
- nei casi di subappalto non autorizzato;
- in caso di effettuazione di gare regionali e/o nuova procedura aziendale sopra soglia per gli stessi prodotti;
- nel caso previsto al precedente articolo 8;
- in caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di accertamento della non veridicità della documentazione fornita in sede di gara o di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023;
- in caso di due ritardi reiterati nella consegna dei prodotti ai sensi dell'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- dopo che siano trascorsi 30 giorni dal giorno indicato per il ritiro dei prodotti danneggiati, difettosi o viziati di cui agli artt. 8 e 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del c.c.;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p., come da Patto di Integrità.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'A.O.U.I. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'A.O.U.I. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'A.O.U.I. e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta alla Ditta inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di recesso o risoluzione del rapporto contrattuale l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla Ditta che segue nella graduatoria di merito.

ARTICOLO 16 CONTESTAZIONI/CONTROVERSIE/PENALI

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'A.O.U.I. avrà il diritto di servirsi presso altre Ditte, a suo insindacabile giudizio, e di incamerare il deposito cauzionale ponendo a carico dell'aggiudicataria inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione della fornitura. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 c.c.)

In caso di ritardata consegna la sanzione pecuniaria viene stabilita nel 10% del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui siano presentati prodotti viziati, che non abbiano le qualità promesse, che abbiano una validità residua del prodotto inferiore ai termini previsti dall'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto verrà pagato al fornitore un valore pari al 50% del valore dell'ordine.

In caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità dei prodotti (art. 4) verrà applicata una penale pari al 3% del valore del bene per il quale non è stata comunicata l'indisponibilità temporanea, oltre alle sanzioni previste per la mancata consegna del bene, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Al fornitore potranno inoltre essere addebitate le spese sostenute per lo smaltimento del materiale. L'ammontare delle diverse tipologie di penalità sarà addebitato sui crediti della ditta derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che la ditta ha in corso con l'A.O.U.I., a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'A.O.U.I. stessa.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria modifichi i codici identificativi dei propri prodotti senza rispettare le disposizioni di cui al precedente art. 4, i prodotti che saranno stati oggetto della modifica di cui sopra verranno considerati come non presenti nell'offerta originaria e quindi come offerti in sconto merce.

Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione.

In tal caso, l'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'A.O.U.I. di avvenuto prelievo.

L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

L'A.O.U.I. si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte (formale diffida) relative all'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 17 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con riferimento all'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), applicabile dal 25.05.2018 (GDPR), si rimanda all'Informativa agli operatori economici, reperibile sul sito aziendale al seguente link <https://www.aovr.veneto.it/informativa-operatorieconomici>.

Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria, per l'esecuzione del contratto, sia chiamata a trattare dati personali di interessati di cui l'A.O.U.I. sia titolare, quest'ultima intende designare la Ditta Aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto; ai sensi dell'art. 28 del GDPR, le parti formalizzeranno la nomina mediante sottoscrizione dello specifico Accordo, Allegato 2 al presente Capitolato, previa compilazione dello specifico questionario Allegato 3, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. La compilazione del suddetto questionario risulta necessaria, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria, al fine di verificare la capacità del fornitore di garantire il rispetto della normativa nonché l'adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h), del Reg. UE 2016/679.

Qualora la ditta aggiudicataria, mediante la compilazione del questionario, non fosse in grado di dimostrare l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative, ovvero qualora le misure indicate non dovessero risultare conformi alla normativa vigente, la stessa dovrebbe rimediare tempestivamente, entro e non oltre ulteriori 10 giorni, alle carenze riscontrate prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto con A.O.U.I., pena la decadenza dall'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria.

La ditta aggiudicataria/contraente avrà l'obbligo di dimostrare la permanenza nel tempo delle garanzie rese in fase iniziale, segnalando tempestivamente eventuali modifiche nel frattempo intervenute.

La Ditta aggiudicataria e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dovranno dare informazioni al RUP della necessità di tale designazione ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra.

ARTICOLO 18 FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

In ogni caso nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, il contraente non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità dell'A.O.U.I. di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 19 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo le forme previste dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 36/2023. Tutte le eventuali spese inerenti all'aggiudicazione, compresa l'eventuale registrazione del contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Faranno parte del contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta della Ditta aggiudicataria, l'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal SPP dell'AOUI. L'esecuzione d'urgenza, sarà effettuata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.17, comma 9, D. Lgs. 36/2023, per ottemperare alle necessità cliniche dichiarate dall'U.O.C. Farmacia e per non interrompere un pubblico servizio.

Il contratto dovrà essere restituito sottoscritto digitalmente dall'aggiudicatario, in regola con l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 18, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 20 SICUREZZA SUL LAVORO, D.U.V.R.I. E PRESCRIZIONI GENERALI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza del cantiere, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nelle 18 schede dei rischi, che fanno parte integrante del presente C.S.A. ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI).

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare di avere preso visione, prima della formulazione dell'offerta, delle 18 schede dei rischi (facenti parti del DVR dell'AOUI), avendole consultate sul sito internet aziendale www.ospedaleuniverona.it alla voce "Formazione e lavoro / Bandi di gara e contratti / Documentazione" e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto, come richiesto dall'art. 26 comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 s.i.m. e di disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, qualora prescritto, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con

l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) dell'AOUI (tel. 045/8124926, mail: prevenzione.protezione@ospedaleuniverona.it).

La ditta appaltatrice si fa carico di informare i propri collaboratori e/o i trasportatori di cui intende avvalersi, dei rischi presenti nell'AOUI e dovrà ritornare, prima dell'inizio dell'appalto, l'allegato mod. MAG S 19 firmato per accettazione all'U.O. che ha espletato la gara (U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (fax.-045.8121737.) al Direttore / Responsabile della fase di Esecuzione dell'appalto (DE / RE) Dott.ssa Paola Marini (fax. 045.8124045) ed al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) dell'AOUI (fax.045.8126385). Qualora la ditta appaltatrice facesse ricorso a terzi per i servizi di trasporto e/o movimentazione è richiesto che il modulo venga sottoscritto anche da tali ditte.

DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze)

Le operazioni di consegna alla Farmacia e/o alle UU.OO. dei prodotti sanitari di consumo, beni economici, apparecchiature, mobili/arredi o impianti (unitamente alle eventuali operazioni di manutenzione delle stesse) ed il ritiro del materiale da smaltire dalle aree di raccolta esterne (ferro, rifiuti, ...) essendo effettuate in orario diurno, durante lo svolgimento delle normali

attività dell'Azienda, sono oggetto del presente DUVRI ricognitivo. Le interferenze prevedibili sono:

- il possibile scontro con carrelli o inciampo su attrezzi nelle aree non delimitate;
- il possibile scontro tra mezzi nelle zone di viabilità interna;
- il possibile investimento di persone;
- intralcio alla viabilità interna, anche a causa del possibile rovesciamento della merce trasportata;
- un aggravamento nelle situazioni di emergenza.

I rischi associati a tali interferenze si ritiene possano essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate. Per queste ragioni si ritiene che non sia necessario determinare costi aggiuntivi per l'eliminazione o riduzione delle interferenze e quindi, per tale appalto, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Le interferenze che non fossero state evidenziate dal presente capitolato e/o in fase di sopralluogo o derivanti dalle procedure che la ditta aggiudicataria intenderà adottare, dovranno essere oggetto di comunicazione tra la ditta ed il SPP per una valutazione dei rischi che queste potrebbero comportare (la ditta potrà utilizzare allo scopo lo spazio delle note dell'allegato mod. MAG S 19).

La fornitura in oggetto non richiede alcuna riunione di coordinamento ai fini della valutazione dei rischi.

PRESCRIZIONI GENERALI

Per la consegna delle apparecchiature e/o dei materiali e l'accesso del personale della ditta e/o manutentori nel reparto è assolutamente necessario prendere accordi preventivi con il RE (o con la persona da lui delegata) per evitare che la consegna/presenza di personale esterno possa in qualche modo interferire spaziotemporalmente con le normali attività dell'Unità Operativa e generare quindi inutili rischi supplementari per il personale.

Le consegne alla Farmacia dell'Ospedale di B.go Trento attraverso l'area di carico/scarico di Via Monte Baldo devono seguire la regolamentazione prevista per quell'area.

Il Personale dell'impresa/ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere sempre munito di una tessera di riconoscimento, visibile sulla divisa, corredata di foto, che contenga le generalità del dipendente e della ditta per la quale lavora, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08 (art. 18, c.1, let. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8) e dell'art. 5 della Legge 136/2010.

Nella fase di trasporto e durante la consegna/ritiro materiali da smaltire è necessario che la ditta si attenga alle disposizioni di viabilità previste all'interno dell'area ospedaliera, controllando la velocità (a passo d'uomo o al max 10 Km/ora), rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti. In particolare, si ricorda, che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici motopompa VV.F.

Nelle situazioni di emergenza il personale della ditta deve sempre rapportarsi con il dipendente interno Preposto (coordinatori dei vari elementi organizzativi) ed adeguarsi a quanto previsto dal manuale operativo per le emergenze.

All'atto della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà fornire, a propria cura e spese, le schede tecniche e di sicurezza del/dei prodotto/i da consegnare (reagenti/farmaci/apparecchiature, ...) al DE / RE.

Nel corso dell'appalto verranno effettuate verifiche a campione sul rispetto di quanto previsto dal DUVRI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ARTICOLO 21 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel provvedimento di aggiudicazione l'A.O.U.I. procederà ad individuare il Direttore dell'esecuzione del contratto a cui sono delegati i compiti di sicurezza connessi al contratto. L'A.O.U.I. comunicherà il nominativo alla Ditta nella lettera-contratto.

ARTICOLO 22 ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti della esecuzione del contratto le parti eleggono il domicilio per tutta la durata dello stesso presso le rispettive sedi legali.

ARTICOLO 23 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi nonché alle norme contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.